

ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2003-14/3
N° Pr.: 2170-67-02-03-45

Ai sensi degli articoli 22 e 23 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume e dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua V Sessione ordinaria, tenutasi a Crassiza, il 5 luglio 2003, ha approvato il seguente.

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SPESE PER ESAMI INTEGRATIVI

Articolo 1

Con il presente "*Regolamento per l'assegnazione di contributi spese per esami integrativi*" (di seguito: Regolamento) si definiscono i fruitori, le modalità ed i criteri per l'assegnazione di un contributo finalizzato a supportare le spese di sostentamento degli esami integrativi necessari, ai sensi delle legislazioni vigenti in Croazia e Slovenia, all'ottenimento:

- dell'equipollenza del titolo di studio superiore o universitaria conseguito all'estero;
- dell'abilitazione didattico-pedagogica all'insegnamento, richiesta ai possessori di titoli di studio superiore o universitari impegnati nelle Scuole con lingua d'insegnamento italiana;
- del titolo di studio universitario quadriennale per i docenti di classe attualmente in possesso di un titolo di studio universitario biennale, impegnati nelle Scuole con lingua d'insegnamento italiana.

Articolo 2

Possono usufruire del contributo di cui al presente Regolamento docenti, ricercatori, giornalisti ed altri professionisti con titolo di studio superiore o universitario, impegnati in Istituzioni che operano in funzione della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.

Articolo 3

Nell'assegnazione dei contributi in oggetto al presente Regolamento avranno precedenza, nell'ambito dell'importo annualmente disponibile, i candidati che:

- sono impegnati su posti di lavoro che richiedono, ai termini delle vigenti leggi, l'equipollenza del titolo di studio ovvero l'abilitazione didattico-pedagogica all'insegnamento, pena la possibile perdita dell'impiego;
- sono impegnati quali docenti di classe in possesso di un titolo di studio universitario biennale mentre, ai termini delle vigenti leggi, si richiede il conseguimento del titolo di studio universitario quadriennale;
- dispongono di regolare Decisione delle autorità universitarie competenti inerente le possibilità, i criteri e le modalità di ottenimento dell'equipollenza del titolo di studio, rispettivamente dell'abilitazione didattico-pedagogica all'insegnamento;
- certificano l'avvenuto pagamento delle spese d'iscrizione ai corsi e/o delle spese di sostentamento degli esami.

Articolo 4

Il contributo è finalizzato alla copertura parziale delle spese d'iscrizione ai corsi e/o delle spese di sostentamento degli esami.

Per copertura parziale delle spese di cui al precedente comma s'intende:

- che il contributo non deve superare il 50% del totale annuale del costo di iscrizione ai corsi e/o di sostentamento degli esami;
- che il contributo per l'ottenimento dell'abilitazione didattico-pedagogica all'insegnamento non deve superare l'equivalente in kune/talleri di 500,00 euro annuali;
- che il contributo per l'ottenimento dell'equipollenza del titolo di studio superiore o universitario conseguito all'estero non può superare l'equivalente in kune/talleri di 1.000,00 euro annuali;
- che il contributo per l'ottenimento del titolo di studio universitario quadriennale per i docenti di classe attualmente in possesso di un titolo di studio universitario biennale non deve superare l'equivalente in kune/talleri di 1.000,00 euro annuali.

Articolo 5

Il numero dei contributi e la loro ripartizione annuale saranno stabiliti dalla Giunta Esecutiva, dopo aver sentito il parere della Commissione per la cultura e per il ripristino e la tutela dell'ambiente autoctono d'insediamento dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

La Giunta Esecutiva provvederà ad emanare il bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei contributi.

Articolo 6

L'attuazione del presente Regolamento è di competenza della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

Articolo 7

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere validità il "*Regolamento per l'assegnazione di contributi spese per esami integrativi*", approvato dall'Assemblea dell'Unione Italiana il 17 maggio 2002.

Articolo 8

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicato sul "*Bollettino Ufficiale dell'Unione Italiana*".

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Silvano Zilli

Il Presidente dell'Assemblea
Maurizio Tremul

Crassiza, 5 luglio 2003